



# COMUNE DI PIEVE TORINA

## Provincia di Macerata

**C O P I A**

---

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 48 Del 05-07-2019

**Oggetto: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020-2022.**

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di luglio alle ore 18:45, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

|                              |                    |          |
|------------------------------|--------------------|----------|
| <b>Gentilucci Alessandro</b> | <b>SINDACO</b>     | <b>A</b> |
| <b>RIVELLI ATTILIO</b>       | <b>VICESINDACO</b> | <b>P</b> |
| <b>CIUFFETTI GIANCARLO</b>   | <b>ASSESSORE</b>   | <b>P</b> |

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor RIVELLI ATTILIO in qualità di VICESINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor MASSI GENTILONI SILVERI FRANCESCO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

|                            |   |                     |   |
|----------------------------|---|---------------------|---|
| Immediatamente eseguibile  | S | Soggetta a ratifica | N |
| Comunicata alla Prefettura | N |                     |   |

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 91, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione della spesa;

VISTO l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (*Finanziaria 2008*), per il quale le Amministrazioni pubbliche al fine di assicurare il funzionamento e l'ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, riguardo alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/1999;

VISTO l'articolo 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale ai commi 2, 3 e 6, prevede:

*"2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma IO-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

*6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale".*

VISTO l'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 165/2001, modificato con d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, per il quale:

*"4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici" .*

VISTO l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), per il quale:

*"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";*

RILEVATO che il decreto legislativo 75 del 2017, di modifica al d.lgs. 165 del 2001, ha superato il tradizionale concetto di dotazione organica, inteso quale contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate, traducendosi la nuova dotazione organica in una dotazione di spesa potenziale massima per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale;

CONSIDERATO che il piano triennale del fabbisogno di personale fa parte del Documento unico di programmazione, che la Giunta Comunale deve presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno, e comunque prima o contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto della Funzione Pubblica 8 maggio 2018, contenente " *Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche*";

RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale n. 63 del 9 ottobre 2018, con la quale è stato approvato il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021;

CONSIDERATO che l'ente ha facoltà in qualsiasi momento modificare o integrare la programmazione di cui sopra per il sopravvenire di nuove esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di necessità assunzionali sia in riferimento ad eventuali modifiche di carattere normativo;

PRESO ATTO CHE CON deliberazione di Giunta Comunale n.39 del 05 luglio 2019 è stata approvata la variazione di bilancio ai sensi dell'articolo 175 comma 2 del dlgs 267/00 e che la medesima entro 60 giorni dall'approvazione dovrà esser ratificata in sede di Consiglio Comunale;

VISTA la necessità di integrare il programma del fabbisogno per il triennio 2019/2021, propedeutico al bilancio di previsione e al Documento di programmazione, nel rispetto delle previsioni legislative e dei vincoli di finanza pubblica;

RITENUTO pertanto INTEGRARE la deliberazione suddetta confermando le unità previste dalla precedente, come segue:

1)posti a tempo determinato, da coprire in caso di necessità ed urgenza, il numero ore può variare in base alla situazione di bisogno;

2) Staff del Sindaco- 1 unità-categoria C1

3) Servizi Finanziari n.6 ore settimanali

VISTO l'articolo 36 del d.lgs. n. 16 5/2001, modificato dall'articolo 9 del d.lgs. n. 75/2017, contenente disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Segretario Comunale e dal Responsabile Finanziario, a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis , comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA DI GIUNTA n.48 del 05-07-2019 COMUNE DI PIEVE TORINA

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

#### DELIBERA

1.DI APPROVARE l'integrazione del programma di fabbisogno di personale per il triennio 2019, 2020 e 2021, nei contenuti riportati in premessa.

2.DI DARE ATTO che la programmazione è in linea con la riduzione della spesa per il personale secondo quanto prevede l'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 - Finanziaria 2007.

3.DI CONFERMARE la dotazione organica esistente, dando atto che per i fini previsti dall'articolo 33 del d.lgs. 165/2001, nel testo modificato dall'articolo 16 della legge n. 183/2011 (*Legge di Stabilità 2012*), l'Ente non ha personale in eccedenza o sovrannumero.

4.DI RISERVARSI la modifica del programma alla presenza di nuove e diverse esigenze connesse agli obiettivi dati e in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative.

5. DI DARE ATTO che la spesa conseguente sarà prevista nel bilancio di previsione 2019/2021.

6. DI CONSIDERARE il programma di fabbisogno di personale parte integrante del Documento unico di programmazione per il triennio 2019/2021.

7.DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Revisore dei conti, per l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 448/2001.

8.DI COMUNICARE il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

9.DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo Pretorio online del Comune di Pieve Torina per 15 giorni consecutivi.

Inoltre,

#### LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA DI GIUNTA n.48 del 05-07-2019 COMUNE DI PIEVE TORINA

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 04-07-2019

Il Responsabile del servizio  
F.to **Allegrini Giulio**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 04-07-2019

Il Responsabile del servizio  
F.to **MANCINELLI LUANA**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to RIVELLI ATTILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MASSI GENTILONI SILVERI  
FRANCESCO

---

È copia conforme all'originale.  
Lì, 07-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MASSI GENTILONI SILVERI  
FRANCESCO

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Prot.n. 5354

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Telematico di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00

Lì, 07-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MASSI GENTILONI SILVERI  
FRANCESCO

---

### **ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05-07-2019

( ) perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, TUEL n.267/2000)

( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL n.267/2000)

Lì, 06-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MASSI GENTILONI SILVERI  
FRANCESCO